



"Bonus mamme " anche per madri immigrate. Premio di 800 euro per ogni bambino nato o adottato nell'anno in corso.

L'assegno è finalizzato a sostenere i costi per i primi mesi della nascita, per il mantenimento del neonato e le relative visite mediche.

L'INPS con la circolare N.39/2017 del 27 febbraio, precisa che il bonus mamma può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Nella circolare N.39/2017 del 27 febbraio, INPS precisa che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che hanno:

- la residenza in Italia;

- la cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di

rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

La stessa circolare inoltre precisa che per le cittadine non comunitarie, è necessario il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007.

Per accedere al beneficio **non** è necessario presentare alcuna dichiarazione dei redditi o situazione patrimoniale del nucleo familiare, nè farà necessario allegare l'ISEE.

Link [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

Visita il sito <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sq>